

# DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE

FONDATA DA  
**VICTOR UCKMAR**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**PROF. ANDREA AMATUCCI**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II

CONDIRETTORI

**FABRIZIO AMATUCCI**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II

**GIUSEPPE CORASANITI**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

**CATERINA CORRADO**

**OLIVA**  
UNIVERSITAS MERCATORUM

**JOSÉ-ANDRÉS ROZAS**  
UNIVERSITAT DE BARCELONA

**EDOARDO TRAVERSA**  
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

[www.edicolaprofessionale.com/DPTI](http://www.edicolaprofessionale.com/DPTI)



Wolters Kluwer

CEDAM



## SOMMARIO 1/2025

---

### DOTTRINA

FABRIZIO AMATUCCI, <i>La revisione del concetto di residenza delle persone giuridiche e la parziale attuazione della delega per la riforma fiscale</i> .....	7
GIUSEPPE CORASANITI, <i>La territorialità del trust alla luce della riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni</i> .....	23
ARNO CRAZZOLARA, <i>Il concetto di "at disposal of" con particolare attenzione all'interpretazione della giurisprudenza tedesca</i> .....	44
ENRIQUE ORTIZ CALLE, <i>Los gravámenes especiales sobre las empresas energéticas en tiempos de crisis A propósito de la sentencia 111/2024, de 4 de junio, de la Corte constitucional de Italia</i> .....	84

### RUBRICHE

GIUSEPPE CORASANITI, <i>Convenzioni internazionali</i> .....	113
DANIELE MANDELLI, <i>Internet</i> .....	120

### GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DELL'UNIONE EUROPEA

GIOACCHINO GALIZIA, <i>Sezione I Massimario</i> .....	128
PIERPAOLO ROSSI MACCANICO, <i>Sezione II Rassegna di giurisprudenza</i> .....	143

### Massimario della giurisprudenza tributaria dell'Unione europea

Sentenza del 4 luglio 2024, causa, C-179/23, <i>Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artitilor Interprei (Credidam) Vs. Governo e Ministero delle Finanze, Romania</i> .....	128
Sentenza del 4 luglio 2024, causa, C-87/23, <i>Biedrība «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija» Vs. Amministrazione tributaria, Lettonia</i> .....	129
Sentenza del 11 luglio 2024, causa, C-182/23, <i>Direttore del Servizio nazionale delle informazioni dell'Erario, Polonia Vs. J. S.</i> .....	130
Sentenza del 11 luglio 2024, causa, C-184/23, <i>Amministrazione tributaria Germania Vs. S.</i> .....	131
Sentenza del 29 luglio 2024, causa, C-39/23, <i>Keva, Landskapet Ålands pensionsfond e Kyrkans Centralfond Vs. Amministrazione tributaria, Svezia</i> .....	132
Sentenza del 5 settembre 2024, causa, C-83/23, <i>H GmbH. Vs. Amministrazione tributaria M, Germania</i> .....	133
Sentenza del 5 settembre 2024, cause da C-639/22 a 644/22, <i>X e altri Vs. Ispettore del servizio tributario di Amsterdam, Paesi Bassi</i> .....	134
Sentenza del 12 settembre 2024, causa C-429/23, <i>«NA-RE BG» EOOD Vs. Amministrazione finanziaria, Bulgaria</i> .....	135
Sentenza del 12 settembre 2024, causa, C-248/23, <i>Novo Nordisk A/S Vs. Direzione dei ricorsi dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria</i> .....	136
Sentenza del 12 settembre 2024, causa, C-243/23, <i>Servizio Finanze pubblico federale del Belgio Vs. L BV</i> .....	137
Sentenza del 12 settembre 2024, causa, C-73/23, <i>Chaufontaine Loisirs SA Vs. Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio</i> .....	138
Sentenza del 12 settembre 2024, causa, C-741/22, <i>Casino de Spa SA e altri Vs. Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio</i> .....	139

Sentenza del 12 settembre 2024, causa, C-709/22, <i>Syndyk Masy Upadłości A Vs. Direttore dell'amministrazione tributaria di Breslavia, Polonia</i> .....	140
Sentenza del 19 settembre 2024, causa, C-555/22 P, <i>Regno Unito e altri Vs Commissione</i> .....	141
Sentenza del 26 settembre 2024, causa, C-387/22, <i>Casino de Spa SA e altri Vs. Nord Vest Pro Sani Pro SRL Vs. Amministrazione finanziaria, Romania</i> .....	142

### **Rassegna della giurisprudenza tributaria dell'Unione europea**

#### **B. Applicazione del diritto primario UE e principi generali rilevanti in materia tributaria – Altri sviluppi del diritto UE rilevanti per la materia tributaria**

Sentenza del 6 febbraio 2025, Corte EDU ricorso n-36617/18, <i>La Corte EDU condanna le norme italiane sull'accesso e l'ispezione dei locali commerciali ai fini dell'accertamento fiscale, in quanto violano in modo sistemico l'articolo 8 della CEDU</i> .....	143
Sentenza del 27 febbraio 2025, Causa C-277/24, <i>Adjak, La Corte di Giustizia la riscossione a titolo di responsabilità solidale dell'amministratore nel debito del soggetto passivo anche per l'accertamento rivolto nei soli confronti di quest'ultimo</i> .....	146

#### **C. Applicazione del diritto primario UE e principi generali rilevanti in materia tributaria, Libertà Fondamentali e Restrizioni Fiscali – Imposte Dirette**

Sentenza del 19 gennaio 2025, Causa C-277/23, <i>Bourse Erasmus, La Corte di Giustizia giudica l'imposizione croata delle borse di studio degli studenti Erasmus contraria alla libera circolazione delle persone</i> .....	150
Sentenza del 27 febbraio 2025, Causa C-18/23, <i>F.S.A. c. Polonia, La Corte di Giustizia considera un'esenzione fiscale dei fondi d'investimento, subordinata alla condizione del gestore esterno</i>	

<i>al fondo, incompatibile col mercato unico in quanto restrittiva della libertà di investimento .....</i>	153
--	-----

## APPROFONDIMENTO

PIERPAOLO ROSSI, <i>Attribuzione al Tribunale UE della competenza a statuire sui quesiti pregiudiziali in materia di fiscalità armonizzata .....</i>	157
--	-----

## COMMENTO ALLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E INTERNAZIONALE IN MATERIA TRIBUTARIA

GIORGIO ANTONIO AUTUORI, <i>Natura selettiva dell'aiuto di Stato vietato e sovranità fiscale nazionale: l'approccio della Corte di giustizia .....</i>	174
LORENZO BIANCHI, <i>La stabile organizzazione occulta iva tra esigenze di dualità soggettiva e oggettività dei presupposti .....</i>	191
ANTONIO BORGHETTI, <i>Responsabilità solidale in ambito iva: il contrasto alle frodi whatever the cost può adombrare i principi di proporzionalità e neutralità del tributo armonizzato? .....</i>	211
FABIO COCCO, <i>La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina convenzionale del reddito da lavoro dipendente: riflessioni critiche, anche alla luce della nuova nozione di residenza fiscale (introdotta dall'art. 1, d.lgs. n. 209/2023) .....</i>	247
KATIA GUARINI, <i>I principi generali del diritto dell'unione impongono rispetto del diritto di detrazione e del diritto di difesa. Piena efficacia del diritto dell'unione tra esigibilità dell'imposta, detrazione e diritto di difesa .....</i>	264
MICHELE IPPOLITO, <i>Il luogo in cui sorge il presupposto dell'iva all'importazione e dei dazi doganali: stato dell'arte e prospettive evolutive .....</i>	281

ANDREA PURPURA, <i>Il perimetro del principio della parità di trattamento alla luce di una recente sentenza europea</i> .....	299
Manifesto editoriale per Diritto e Pratica Tributaria Internazionale .....	319
Editorial guidelines for Diritto e Pratica Tributaria Internazionale .....	321
Manifesto editorial de Diritto e Pratica Tributaria Internazionale .....	323

I contributi pubblicati nella sezione Dottrina e le Note a sentenza sono tutti stati sottoposti con esito positivo alla revisione anonima da parte di un professore di diritto tributario italiano o straniero, selezionato tra quanti hanno pubblicato su argomenti correlati ai suddetti contributi.

#### Policy Open access per ricerca finanziata con fondi pubblici

Per i contributi che documentano i risultati di **ricerca finanziata con fondi pubblici** (art. 4, L. n. 112/2013), l'Editore si riserva di valutare le richieste di pubblicazione in **Open access (O.A.)** entro il limite massimo del **5% degli articoli** annualmente pubblicati sulla Rivista.

La richiesta di pubblicazione in O.A. deve essere contestuale all'**invio dell'articolo** alla redazione e corredata dall'apposita **scheda di progetto** fornita dall'Editore.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, è consentito esclusivamente il caricamento in **archivi elettronici istituzionali o disciplinari aperti** (es. Iris-Cineca, repository di Ateneo, repository del MiUR) della sola **versione post-print\*** dopo un periodo di **embargo di 6 mesi**.

*\* Post-print" (= Authors' Accepted Manuscript) è la versione definitiva del contributo inviata dall'Autore all'Editore, post-referaggio, e deliberata dall'Autore in bozza word prima dell'impaginazione definitiva in pdf per la stampa.*



## LA TERRITORIALITÀ DEL TRUST ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

**Abstract:** Under Legislative Decree no. 139 of 2024 implementing Delegated Law no. 111 of 2023, the Delegated Legislator has introduced specific provisions regarding the trust institution, in order to systematize the related discipline, which until now has been left to the interpretation of practice and jurisprudence. In line with the general principles expressed in Art. 2 of the TUS, in particular, the territoriality rules for the taxation of transfers of assets and rights in trust have been better defined, through the introduction in the "new" paragraph 2-bis, according to which the tax is due in relation to all the assets and rights transferred, if the settlor is resident in the State at the time of the patrimonial separation, or limited to the assets and rights existing in the territory of the State (and transferred to the beneficiaries), in the case in which, instead, the settlor is not resident there.

**Abstract:** Con il decreto legislativo n. 139 del 2024 attuativo della legge delega n. 111 del 2023, il Legislatore delegato ha dettato specifiche disposizioni con riguardo all'istituto del trust, al fine di sistematizzarne la relativa disciplina, finora rimessa all'interpretazione della prassi e della giurisprudenza. In coerenza con i principi generali espressi nell'art. 2 del TUS (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), in particolare, sono state meglio definite le regole di territorialità per la tassazione dei trasferimenti dei beni e diritti in *trust*, attraverso l'introduzione nel "nuovo" comma 2-bis, secondo cui l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, ovvero limitatamente ai soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato (e trasferiti ai beneficiari), nel caso in cui, invece, il disponente sia ivi non residente.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni: tra imposta sui trasferimenti gratuiti di ricchezza ed imposta sull'arricchimento del beneficiario – 3. I criteri di collegamento personali e territoriali dell'imposta sulle successioni e donazioni – 4. Le modalità applicative dell'imposta al *trust*: dalla tassazione "in entrata" alla tassazione "in uscita" e la teoria del *trust* quale attribuzione gratuita indiretta a "formazione progressiva" – 5. La territorialità ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle attribuzioni di un *trust* nella prassi amministrativa – 5.1. (Segue...) I "nuovi" requisiti di territorialità individuati dall'art. 2, comma 2-bis, TUS – 6. Doppia imposizione internazionale e profili convenzionali – 7. Considerazioni conclusive.

### 1. - *Introduzione*

Con il d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, attuativo della delega conferita al Governo con l. 9 agosto 2023, n. 111<sup>(1)</sup> e, in particolare, del suo

---

<sup>(1)</sup> Per un esame delle novità introdotte ad opera del d.lgs. n. 139 del 2024, si rinvia a G. Corasaniti, *La riforma del TUSD in materia di trust*, in *Trusts*, 2024, 564 ss.; Id., *Trust, osservazioni sulla tassazione "in entrata"*, in *Sole 24 Ore*, 29 ottobre 2024, 22 ss.; T. Tassani,

articolo 10 (recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva), il legislatore delegato ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (d'ora in poi, TUS), introducendo specifiche disposizioni con riguardo all'istituto del *trust* <sup>(2)</sup>. Invero, con particolare riferimento a quest'ultimo istituto, il legislatore ha, da un lato, precisato l'orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e nella prassi in ordine all'applicazione dell'imposta di successione e donazione al momento del trasferimento finale dei beni e diritti ai beneficiari <sup>(3)</sup> (c.d. tassazione "in uscita") e, dall'altro, chiarito i presupposti territoriali per la tassazione del trasferimento stesso. Il citato decreto legislativo, difatti, ha introdotto, tra le altre, importanti novità con riguardo ai criteri di territorialità, atteso che il "nuovo" comma 2-*bis* dell'art. 2 del TUS <sup>(4)</sup> dispone, ora, che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, ovvero limitatamente ai soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato (e trasferiti ai beneficiari), nel caso in cui, invece, il disponente sia ivi non residente. La novella dunque ha declinato, con specifico riferimento al *trust* e agli altri vincoli di destinazione, le tradizionali regole di territorialità del tributo successorio e donativo già racchiuse nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nel tentativo di chiarire i pre-

---

*Il trust nel decreto di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni*, in *Trusts*, 2024, 936 ss.; Id., *Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di trust*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 99/2027/T, 11 ottobre 2024. Si veda anche V. Mastroiacovo, *La razionalizzazione delle agevolazioni sul passaggio generazionale dell'azienda*, in *Trusts*, 2024, 878 ss., la quale evidenzia come il legislatore delegato, nel tentativo di razionalizzazione la disciplina dell'imposta di successione e donazione e, in particolare, dell'agevolazione sul passaggio generazionale, non abbia tenuto conto dei passaggi argomentativi della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 23 giugno 2020.

<sup>(2)</sup> Per un inquadramento dell'istituto giuridico del *trust* si rinvia a M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile*, (diretto da) R. Sacco, Torino, 2000. Si veda, inoltre, AA.VV., *Atti di destinazione e trust*, (a cura di) G. Vettori, Padova, 2008.

<sup>(3)</sup> Per una compiuta ricostruzione del dibattito sorto sul tema, sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, *L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Trusts*, 2019, 355; P. Mastellone, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità indiretta degli apporti in trust*, in *Notariato*, 2019, 329; T. Tassani, *Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei trust*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2020, 895.

<sup>(4)</sup> Per un primo commento, si veda T. Tassani, *Si paga in Italia se il disponente risiede sul territorio nazionale*, in *Sole 24 Ore*, 18 ottobre 2024, 12 ss.

gressi dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento al momento in cui debba essere verificata la residenza del disponente.

Fatta questa breve premessa, nel presente contributo si tenterà di analizzare ed approfondire le recenti modifiche normative che hanno interessato il tema dell'ambito territoriale dell'imposta di successione e donazione, così da meglio comprendere le scelte adottate dal legislatore delegato nella materia *de qua*, alla luce anche della *ratio* del tributo. Prima di procedere in tal senso, tuttavia, pare opportuno ricordare, seppur brevemente, quello che è il presupposto impositivo dell'imposta di successione e donazione, (presupposto) che, con particolare riguardo all'istituto del *trust*, ha determinato il passaggio dal criterio della tassazione "in entrata" a quello della tassazione "in uscita".

2. - *Presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni: tra imposta sui trasferimenti gratuiti di ricchezza ed imposta sull'arricchimento del beneficiario*

La compiuta descrizione della fattispecie che, ad oggi, determina l'applicazione dell'imposta di successione e donazione ai trasferimenti del *trust* deve necessariamente prendere le mosse dal dato normativo, che costruisce in termini unitari il presupposto impositivo del tributo in discorso.

L'attuale e vigente art. 1 del d.lgs. n. 346/1990, come riformato ad opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 139 del 2024, individua il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni nei «*trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito*», nonché nei «*trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione*».

Partendo dalla formulazione letterale della citata norma, dunque, si può subito notare come il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni sia costituito dal trasferimento di ricchezza, secondo una logica assai assimilabile a quella dell'imposta di registro. Invero, secondo l'impostazione tradizionale, l'imposta *de qua* è da annoverare nell'ambito dei tributi indiretti sui trasferimenti<sup>(5)</sup>.

Ma che il trasferimento di ricchezza costituisca effettivamente il presupposto dell'imposta è da sempre piuttosto controverso. Difatti, tale visione non è condivisa da un autorevole filone dottrinale, che individua

---

(5) Considerano l'imposta di successione e donazione una imposta sui trasferimenti gratuiti di ricchezza A. Fantozzi, *Diritto tributario*, Torino, 2003, 794 ss.; P. Russo, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2009, 392. Anche A. Fedele, *Il presupposto d'imposta*, in *NEÜTEPA*, 2020, 7 ss., annovera l'imposta di successione e donazione nel sistema delle imposte indirette e specificatamente tra quelle sui trasferimenti di ricchezza.

il presupposto “materiale” dell’imposta di successione e donazione direttamente nell’arricchimento patrimoniale del singolo beneficiario<sup>(6)</sup>, ossia nel risultato economico del trasferimento, il quale (trasferimento) rappresenterebbe invece soltanto «il veicolo necessario della ricchezza tassabile o di quella sulla quale, in definitiva, grava il peso del tributo»<sup>(7)</sup>.

In altri termini, il trasferimento, quale fattispecie giuridico-formale, costituirebbe esclusivamente il mezzo per conseguire l’incremento patrimoniale.

Detta conclusione, in particolare, sarebbe suggerita dalla corretta applicazione dell’art. 53 Cost., che, prevedendo il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, crea un vincolo indissolubile tra tributo e fatto economico, (fatto economico) che, nel caso di specie, sarebbe, per l’appunto, non tanto il trasferimento al beneficiario dei beni appartenenti al *de cuius*/donatario, quanto l’incremento patrimoniale che consegue lo stesso beneficiario<sup>(8)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Cfr. D. Stevanato, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, cit., 12 ss.; G. Gaffuri, *L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, cit., 120 ss., che evidenzia, da un lato, la sostanziale affinità dell’imposta sulle successioni e donazioni con i tributi diretti e, dall’altro, la profonde differenze esistenti rispetto all’imposta di registro.

<sup>(7)</sup> Così G. Gaffuri, *L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, cit., 26 ss.; Id., (voce) *Successioni e donazioni (Imposta sulle)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Comm.*, Torino, 1998, XV, 302; negli stessi termini anche F. Serrano, *Le imposte sulle successioni*, in *Trattato di diritto tributario*, A.D. Giannini (a cura di), VIII, Torino, 1961, 55; A. Uricchio, *Commento all’art. 1*, in *Commento al Testo Unico delle imposte di successione e donazione*, N. D’Amati (a cura di), Padova, 1996, 8 ss.

<sup>(8)</sup> Anche G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario, Parte Speciale*, Vicenza, 2016, 1010 ss., ritiene che l’imposta di successione e donazione costituisca un’imposta sull’arricchimento del singolo erede. L’Autore, infatti, afferma che «per l’unanime dottrina giuridica una imposta è diretta se assume a presupposto indici diretti o immediati di forza economica (reddito o patrimonio). Tale carattere si riscontra al di fuori di ogni ragionevole dubbio nel tributo successorio quale si presenta nella regolamentazione oggi vigente. Con l’acquisizione in discussione il patrimonio dei beneficiari si incrementa di una serie di elementi positivi e negativi, ossia di un valore netto. Sussiste qui dunque il primo elemento che contrassegna il concetto di reddito ... Come è noto, nell’ambito della nozione di reddito, la dottrina distingue il reddito prodotto (caratterizzato dal derivare da una fonte produttiva), da un lato, dal reddito entrata (inteso come accrescimento patrimoniale non legato ad alcuna fonte produttiva), dall’altro. Ebbene, gli acquisti gratuiti per successione sono agevolmente riconducibili nella nozione di reddito entrata». Si ricorda che anche la Corte cost., con la nota sentenza n. 120 del 2020, ha affermato che l’imposizione delle successioni e donazioni sia giustificata dall’arricchimento dell’erede o del beneficiario. Considera, invece, l’imposta di successione e donazione un’imposta indiretta E. De Mita, *Principi di diritto tributario*, Milano, 2019, 449, secondo cui «l’imposta in esame si colloca nel quadro delle imposte indirette non perché sui trasferimenti di ricchezza, ma soprattutto perché il suo regime applicativo si modella su quello dell’imposta di registro, fino al punto che una norma residuale rinvia a tale imposta per gli atti d’accertamento, di riscossione e per l’applicazione delle sanzioni (art. 60)».

La concezione del tributo ancorata all'arricchimento patrimoniale realizzato dall'erede o dal beneficiario dell'atto liberale non è stata tuttavia accolta da coloro che hanno messo in luce come ciò che la citata dottrina ha definito "presupposto materiale" altro non sarebbe se non la base imponibile dell'imposta<sup>(9)</sup>. Invero, se si accoglie la nozione tradizionale di presupposto non si può non riconoscere come lo stesso coincida con il trasferimento di beni e diritti *mortis causa* o a titolo gratuito, per effetto del quale si realizza l'incremento patrimoniale.

Con particolare riferimento al *trust*, il decreto delegato ha riformulato il presupposto impositivo dell'imposta, specificando le regole di territorialità e, soprattutto, introducendo l'art. 4-*bis*, cui è assegnato il compito di definire compiutamente i termini di rilevanza fiscale dell'istituto.

La "nuova" definizione legislativa è indubbiamente più corretta di quella precedente, che sembrava assegnare rilevanza alla costituzione del vincolo in sé, piuttosto che al trasferimento di beni e diritti derivante dallo sviluppo della fattispecie negoziale del *trust*, fattispecie a c.d. "formazione progressiva". L'attuale formulazione legislativa dell'art. 1 del TUS, dunque, accoglie quella impostazione teorica che considera il trasferimento al beneficiario come perfezionamento della fattispecie impositiva, cui consegue il sorgere (in capo al beneficiario) dell'obbligo tributario<sup>(10)</sup>.

### 3. - I criteri di collegamento personali e territoriali dell'imposta sulle successioni e donazioni

Come è noto, il legislatore italiano, nel disciplinare l'imposta sulle successioni e donazioni, ha adottato un approccio molto simile a quello utilizzato per le imposte sui redditi<sup>(11)</sup>, introducendo una distinzione fondamentale in base alla residenza del defunto o del donatore. Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del TUS<sup>(12)</sup>, l'imposta è dovuta in relazione a

---

(9) È questa l'osservazione di S. Ghinassi, *Imposte di registro e di successione. Profili soggettivi ed implicazioni costituzionali*, Milano, 1996, 84-85; E. De Mita, *Principi di diritto tributario*, cit., 449; C. Sacchetto, *La donazione nel diritto tributario*, cit., 889 ss.

(10) Cfr. T. Tassani, *Imposte sui trasferimenti: il Trust quale attribuzione gratuita indiretta "a formazione progressiva"*, in *Commentario alla Circolare 34/E*, M. Lupoi, T. Tassani (a cura di), 2023, 121 ss. Sul punto si veda anche D. Cané, *Soggettività tributaria e giusta imposizione. Presupposti, discipline, sistema*, Giuffrè, 2021, 145-146, il quale sottolinea come, a differenza di quanto accade nell'ambito delle imposte dirette, soggetto passivo dell'imposta di successione e donazione non è il *trust*, bensì il beneficiario.

(11) Così A. Quattrocchi, *I criteri di collegamento territoriale nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazione*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 453 ss.

(12) A. Uricchio, *Commento all'art. 2*, in *Commento al Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni*, in *Commento al Testo Unico delle imposte di successione e donazione*,

tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, qualora il *de cuius*, al momento dell'apertura della successione, sia residente nel territorio dello Stato, mentre con riferimento alle successioni relative a soggetti non residenti, «*l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e a diritti ivi esistenti*». Nell'attuale testo normativo, dunque, non si attribuisce rilevanza alla nazionalità del *de cuius* o al luogo di apertura della successione, essendo enfatizzato il solo rapporto tra il bene/diritto trasferito e la residenza del dante causa: è soltanto con riferimento a quest'ultima, pertanto, che la tassazione potrà essere "globale", o, come si vedrà, riferita ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato<sup>(13)</sup>.

La disposizione in esame, quindi, attribuisce prevalenza al criterio della residenza del dante causa, anche se – come è stato sottolineato da una parte della dottrina<sup>(14)</sup> – essendo l'imposizione delle successioni e donazioni «*giustificata dall'arricchimento dell'erede o del beneficiario*»<sup>(15)</sup>, sarebbe stato più coerente porre l'accento, nel rispetto del principio di capacità contributiva, sulla residenza dell'erede, in quanto soggetto che consegue i vantaggi patrimoniali. Trattasi, dunque, proprio di un'anomalia, dal momento che il comportamento fiscale dell'avente causa verso l'Erario discende principalmente ed esclusivamente dalla localizzazione del *de cuius*/donante, che comunque resta estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra i primi due soggetti. Peraltro, è stato evidenziato come all'interno della legge delega da cui è scaturito il d.lgs. n. 346/1990 non fosse neanche specificato se il criterio della residenza andasse attribuito al *de cuius*, ovvero, per l'appunto, al beneficiario<sup>(16)</sup>. Tra l'altro, l'irrilevanza della residenza dell'erede rappresenta una peculiarità propria del sistema impositivo italiano, essendo tale criterio invece utilizzato in altri ordinamenti giuridici, quale quello tedesco o spagnolo, con l'effetto

---

N. D'Amati (a cura di), Padova, 1996, 825; B. Denora, P. Puri, *I criteri di collegamento territoriale nell'imposta sulle successioni e donazioni*, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 194-2009/T, 19 aprile 2010.

<sup>(13)</sup> Cfr. A. Pischetola, *Successione aperta all'estero e territorialità dell'imposta*, in Notariato, 2016, 313 ss.

<sup>(14)</sup> Così G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 218; A. Fedele, *Le innovazioni nella legge n. 342 del 2000, le definizioni della ratio del tributo. I rapporti con l'imposta di registro*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001, 77; P. Pistone, *Profili di diritto comparato, internazionale e comunitario in materia di imposta sulle successioni*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, cit., 360.

<sup>(15)</sup> In questi termini, Corte cost., 23 giugno 2020, n. 120.

<sup>(16)</sup> G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, cit., 218.

di ingenerare molteplici fenomeni di doppia imposizione, alla cui soluzione – come si vedrà più avanti – non soccorrono neanche le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate in materia da ciascuno Stato.

Ciò posto, l'art. 2 del TUS ha sollevato altresì molteplici interrogativi, non fornendo anzitutto un'autonoma definizione di "residenza" <sup>(17)</sup>, al pari di quanto avviene, invece, nell'ambito delle imposte sui redditi.

Sul punto, la dottrina dominante ritiene che in assenza di ulteriori specificazioni, occorre attribuire ai termini utilizzati dal legislatore il significato che essi possiedono nel settore dell'ordinamento in cui trovano naturale ed originaria collocazione, di talché, nel caso di specie, occorrerebbe far ricorso alla nozione civilistica di residenza di cui all'art. 43 c.c. Altra parte della dottrina, invece, ha ritenuto possibile il recepimento della nozione di residenza delineata dall'art. 2, comma 2, d.p.r. n. 917/1986 <sup>(18)</sup>, secondo cui, nella sua formulazione più recente <sup>(19)</sup>, devono considerarsi residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che per la maggior parte del periodo di imposta abbiano nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice civile, il domicilio, ovvero siano ivi presenti fisicamente.

---

<sup>(17)</sup> Così P. Pistone, *Profili di diritto comparato, internazionale e comunitaria in materia di imposta di successione e donazione*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, cit., 360, sottolinea come «[i]l concetto di residenza viene menzionato, ma non definito dalla legge del tributo successorio, né quando funge da criterio di collegamento dell'imposizione (art. 2, co. 2), né tantomeno ai fini della determinazione della competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria (art. 6, co. 1)».

<sup>(18)</sup> S. Mayr, *Italy, International double taxation of Inheritance and gifts tax*, in *Cahiers de droit fiscal*, Deventer-Boston, 1985, XLL, 416 ss.

<sup>(19)</sup> L'art. 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, dispone che «Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale». Non è questa la sede per approfondire il concetto di residenza ai fini delle imposte sui redditi, sicché si rinvia a L. Peverini, *Le modifiche all'art. 2 TUIR e l'emersione di un nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche*, in *Riv. dir. trib. online*, 2024; P. Pistone, *La nuova disciplina sulla residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche nel sistema di imposizione reddituale*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2023, 872 ss. Più in generale, si rinvia a AA.VV., *La riforma fiscale – I diritti e i procedimenti – Vol. I*, (a cura di) A. Giovannini, Pisa, 2024. Si veda anche Agenzia delle entrate, circ. 4 novembre 2024, n. 20/E.

Conseguentemente, pur dovendosi condividere che la nozione di residenza richiamata dal già più volte citato articolo 2 del TUS coincida con il luogo di dimora abituale di cui all'art. 43 c.c., non può trascurarsi come tale scelta determini problemi di coordinamento, atteso che un soggetto che abbia trasferito all'estero la propria residenza ma abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari, potrebbe risultare residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi ma residente all'estero ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni<sup>(20)</sup>.

Ad ogni modo, una volta acclarata la residenza del dante causa nel territorio dello Stato, l'imposta di successione si applicherà in relazione a tutti i beni e diritti di cui egli sia titolare, a prescindere dalla collocazione territoriale che abbiano le singole componenti patrimoniali. Viceversa, se alla data dell'apertura della successione il *de cuius* non risulti residente in Italia, l'imposizione sarà limitata ai soli beni e diritti ivi esistenti<sup>(21)</sup>. In tale ultimo caso, dunque, viene in rilievo il principio di territorialità, che rappresenta il criterio risolutore attraverso cui regolare la potestà impositiva al di fuori dei confini nazionali, in quanto permette allo Stato di colpire la ricchezza prodotta all'interno dello stesso da un cittadino straniero<sup>(22)</sup>.

---

<sup>(20)</sup> V. G. Marino, *La residenza nel diritto tributario*, cit., 268 ss., secondo cui sarebbe stato più opportuno fare riferimento anche al domicilio anziché alla sola residenza.

<sup>(21)</sup> L'art. 2, comma 3, del TUS elenca le tipologie di patrimonio che si presumono esistenti in Italia al momento dell'apertura della successione o della realizzazione della donazione. In particolare, si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. Nell'elenco appena richiamato, come può notarsi, non è contemplato il denaro, trattandosi di un bene la cui connessione col territorio di un ordinamento giuridico non può essere preventivamente presunto. Tuttavia, come rileva A. Quattrocchi, *I criteri di collegamento territoriale nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazione*, cit. 472, l'elencazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del TUS non è tassativa, ma esemplificativa, potendovi rientrare anche beni che abbiano una connessione oggettiva con il territorio dello Stato.

<sup>(22)</sup> Per un approfondimento più recente sul tema dell'efficacia della legge tributaria nello spazio, si veda. G. Fransoni, *La territorialità nel diritto tributario*, Milano, 2004, in cui l'Autore si propone di riesaminare il tema dei limiti dell'efficacia della legge tributaria nello spazio, alla luce della concezione modernamente acquisita della funzione fiscale e degli atti

Discorso analogo vale anche con riguardo all'imposta sulle donazioni, atteso che, in forza dell'art. 2 del TUS, qualora il donante sia residente nello Stato al momento della donazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni trasferiti, mentre sarà dovuta limitatamente ai beni esistenti in Italia, nel caso in cui il donante non sia ivi residente. Pertanto, qualora il donante causa risieda all'estero al momento della stipulazione della donazione, troverà applicazione il c.d. principio di territorialità, con conseguente assoggettamento a tassazione dei soli beni e diritti che risultano esistenti – ossia materialmente situati – nel territorio dello Stato.

Le previsioni contenute nel citato art. 2 del TUS devono però essere coordinate anche con quanto disposto dal successivo art. 55, comma 1-*bis*, che prevede l'obbligo di registrazione per gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, «formati all'estero nei confronti di beneficiari italiani residenti nello Stato».

La disposizione da ultimo citata ha dato luogo, nell'arco degli ultimi vent'anni, a molteplici interpretazioni, da cui sono scaturiti non pochi problemi applicativi<sup>(23)</sup>. Tralasciando i vari scenari che si sono susseguiti dall'introduzione della citata disposizione, la cui analisi richiederebbe uno spazio certamente più ampio, preme evidenziare in tale sede come, con tale norma, il legislatore non abbia certamente inteso integrare o allargare il presupposto impositivo del tributo. D'altronde, anche la stessa Amministrazione finanziaria ha espressamente chiarito come «il rinvio operato dall'art. 55, comma 1, TUS [e dal successivo comma 1-*bis*] alle disposizioni del testo unico dell'imposta di registro, deve intendersi esclusivamente [riferito] alla procedura di registrazione»<sup>(24)</sup> e, in tale direzione, si è mossa anche la giurisprudenza<sup>(25)</sup>, secondo cui, ai fini dell'imposta sulle

---

normativi preposti alla realizzazione della stessa, individuando nell'appartenenza alla collettività – come luogo per la soddisfazione di propri bisogni e interessi – l'unico limite esterno all'ambito di applicazione della legge tributaria.

<sup>(23)</sup> Sul punto, si vedano D. Stevanato, *Le liberalità tra vivi nella riforma del tributo successori*, Padova, 2000, 271; G. Frasoni, *La territorialità nel diritto tributario*, cit., 350 ss.

<sup>(24)</sup> Agenzia delle entrate, circ. n. 28/E del 29 maggio 2013. In senso conforme anche numerose risposte ad interpello, tra le quali si ricordano la n. 310 del 24 luglio 2019 e, più di recente, la risposta n. 7 del 12 gennaio 2024.

<sup>(25)</sup> Nella giurisprudenza di merito, si veda Comm. trib. reg. Liguria, 18 aprile 2016, n. 575; Comm. trib., reg. Marche, 20 settembre 2016, n. 594. Nella giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. civ., 24 marzo 2021, n. 8175, è rilevato che «per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all'estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato. [...]. Ne consegue che, nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume

donazioni, rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato, o i beni siano ivi "esistenti".

Di conseguenza, laddove il donante non sia residente ed il bene non esistente nel territorio dello Stato, si deve concludere per l'inapplicabilità del tributo donativo e l'insussistenza dell'obbligo di registrazione.

Come si vedrà nel prosieguo, si ritiene che ad una soluzione parzialmente differente debba giungersi, invece, con riferimento all'istituto del *trust*, in considerazione della "nuova" formulazione dell'art. 55, comma 1-*bis*, del TUS.

#### 4. - *Le modalità applicative dell'imposta al trust: dalla tassazione "in entrata" alla tassazione "in uscita" e la teoria del trust quale attribuzione gratuita indiretta a "formazione progressiva"*

Il delicato tema dell'imposizione dei *trust* – come è noto – ha rappresentato uno degli ambiti di indagine più dibattuti da parte sia dell'Agenzia delle entrate sia della giurisprudenza di legittimità, le quali, dopo più di un decennio, sono giunte ad una soluzione univoca con riguardo alle modalità applicative del tributo successorio e donativo, (soluzione) alla quale, come si vedrà, ha aderito anche il legislatore delegato, ponendo così fine ad una lunga *querelle*.

Come si ricorderà, la *vexata questio* concernente il trattamento impositivo dei trasferimenti da ed a favore dei *trust* ai fini delle imposte indirette è venuta in rilievo all'indomani della re-introduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che, accanto ai trasferimenti a causa di morte e per donazione, già presenti nella definizione del presupposto d'imposta di cui all'art. 1 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il Legislatore ha esteso l'applicazione dell'imposta *de qua* anche ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito ed alla costituzione di vincoli di destinazione.

---

quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia». In senso conforme, Cass. civ. 12 aprile 2023, n. 9780, Cass. civ., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass. civ., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8175; Cass. civ., Sez. 5, 30 marzo 2021, n. 8720.

Da quel momento in poi si è scatenato un corposo dibattito che, ad oggi, dovrebbe dirsi risolto. L'arcano, in particolare, era il seguente: l'imposta di successione e donazione doveva essere applicata al momento della istituzione del vincolo o, invece, bisognava attendere l'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario?

Nel corso degli anni, l'Agenzia delle entrate ha tentato di effettuare un inquadramento sistematico delle "nuove" fattispecie impositive, ma le indicazioni rese sono parse piuttosto criticabili sotto il profilo di una (ingiustificata) anticipazione del prelievo. In particolare, nelle sue precedenti circolari<sup>(26)</sup>, l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto che, a differenza dei vincoli di destinazione in generale, per i quali il presupposto impositivo deve essere sempre collegato ad un evento traslativo, la costituzione di beni in *trust* fosse rilevante, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust*<sup>(27)</sup>.

Con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022<sup>(28)</sup>, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha superato la sua precedente posizione, prendendo (finalmente) atto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale l'atto di dotazione del *trust* è da ritenersi sempre estraneo all'ambito applicativo dell'imposta di successione e donazione. Ciò, in quanto va correttamente individuato nell'attribuzione finale del fondo in

---

<sup>(26)</sup> Agenzia delle entrate, circ. 6 agosto 2007, n. 48/E; Id., 22 gennaio 2008, n. 3/E. Tra i primi commenti critici alle citate circolari si vedano: G. Franson, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. trib.*, 2008, 648; D. Stevanato, *I «Trusts» e la capacità economica colpita dal tributo successorio*, in *Dialoghi trib.*, 2009, 333 ss.; Id., *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2009, 534; Id., *Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili*, in *Corr. trib.*, 2008, 1639; G. Corasaniti, *Profili impositivi dell'intestazione fiduciaria*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 548 ss.; M. Lupoi, *L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 2785; A. Busani, *Imposta su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 359. In senso contrario, per una condivisione della tesi del "prelievo anticipato" si veda G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Cedam, 2008, 467.

<sup>(27)</sup> Così Agenzia delle entrate, Circ. n. 3/E del 2008, par. 5.4.2.

<sup>(28)</sup> Agenzia delle entrate, circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E. Per i primi commenti, cfr. T. Tassani, *Imposte sui trasferimenti: il trust quale attribuzione gratuita indiretta "a formazione progressiva"*, cit., 121; M. Lupoi, *Imposte sui trasferimenti: l'arricchimento dei beneficiari (pagg. 32-33 della Circolare)*, in *Commentario alla Circolare 34/E*, M. Lupoi, T. Tassani (a cura di), cit., 129 ss.; G. Corasaniti, *Imposte sui trasferimenti: liquidazione dell'imposta effettuata in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti (pagg. 34-35 della Circolare)*, in *Commentario alla Circolare 34/E*, M. Lupoi, T. Tassani (a cura di), cit., 139; F. Montanari, *Imposte sui trasferimenti: esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni (pagg. 36-37 della Circolare)*, in *Commentario alla Circolare 34/E*, M. Lupoi, T. Tassani (a cura di), cit., 147.

*trust* ai beneficiari l'effettivo trasferimento di ricchezza che, in ossequio al disposto di cui all'art. 53 Cost., rappresenta l'unico momento in cui sorge il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione.

Secondo l'Agenzia delle entrate – in particolare – il trasferimento del bene dal disponente al *trustee* “non determina effetti traslativi”, dal momento che soltanto gli “atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in *trust* ai beneficiari” sono idonei ad integrare il presupposto impositivo del tributo successorio e donativo. È soltanto in questo momento e non prima, dunque, che si realizza un «trasferimento effettivo di ricchezza» stabile e non meramente strumentale, idoneo a giustificare l'applicazione dell'imposta di successione e donazione.

Quello che rileva, in altri termini, è che si determini un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, in coerenza con la *ratio* propria del tributo in discorso.

Con la Circolare n. 34 del 2022 l'Agenzia delle entrate non solo si è allineata perfettamente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>(29)</sup>, ma ha altresì dato concreta attuazione al presupposto impositivo del tributo successorio e donativo, atteso che è solo con l'attribuzione finale a favore del beneficiario che si determina il momento in cui la complessiva fattispecie “a formazione progressiva” risulti idonea ad esprimere la capacità contributiva colpita dal tributo.

Maggiori perplessità, invece, hanno sollevato le considerazioni formulate dall'Agenzia delle entrate con riguardo al profilo territoriale del presupposto impositivo.

---

<sup>(29)</sup> Cfr., *ex multis*: Cass. civ., sez. trib., 7 giugno 2019, n. 15453; Cass. civ., sez. trib., 7 giugno 2019, n. 15455; Cass. civ., sez. trib., 7 giugno 2019, n. 15456; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16699; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16700; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16701; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16702; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16703; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16704; Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2019, n. 16705; Cass. civ., sez. trib., 17 luglio 2019, n. 19167; Cass. civ., sez. trib., 18 luglio 2019, n. 19310; Cass. civ., sez. trib., 18 luglio 2019, n. 19319; Cass. civ., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 22754; Cass. civ., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 22755; Cass. civ., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 22756; Cass. civ., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 22757; Cass. civ., sez. trib., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass. civ., sez. trib., 14 ottobre 2020, n. 22182; Cass. civ., sez. trib., 2 novembre 2020, n. 24233; Cass. civ., sez. trib., 3 dicembre 2020, n. 27668; Cass. civ., sez. trib., 7 dicembre 2020, n. 27995; Cass. civ., sez. trib., 4 gennaio 2021, n. 13; Cass. civ., sez. trib., 12 gennaio 2021, n. 224; Cass. civ., sez. trib., 19 gennaio 2021, n. 729; Cass. civ., sez. trib., 16 febbraio 2021, n. 3986; Cass. civ., sez. trib., 27 aprile 2021, n. 11099.

5. - *La territorialità ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle attribuzioni di un trust nella prassi amministrativa*

Secondo la più recente prassi amministrativa<sup>(30)</sup>, invero, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle attribuzioni di un *trust*, i requisiti della territorialità individuati dall'articolo 2 del TUS, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all'atto di apporto dei beni al *trust*, momento, quest'ultimo, in cui si verifica l'effettivo "spossessamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione<sup>(31)</sup>.

La soluzione proposta dall'Amministrazione finanziaria, tuttavia, può dirsi condivisibile solo con riferimento al disponente residente, che si priva della titolarità dei beni nel momento in cui realizza l'apporto in *trust*, definendo con esso la prima fase di quella progressiva ed indiretta attribuzione gratuita destinata a concludersi con l'arricchimento del beneficiario. Appare, quindi, coerente ritenere che la residenza del disponente venga in rilievo esclusivamente quando, nella sua sfera giuridica, si determina l'effetto di diminuzione patrimoniale.

Non altrettanto potrebbe dirsi, ai fini della territorialità, pretendere l'esistenza in Italia dei beni apportati in *trust* da parte del disponente non residente al momento della segregazione, dovendosi, invece, in coerenza con la teoria del *trust* quale attribuzione gratuita indiretta a "formazione progressiva", essere verificata l'esistenza dei beni in Italia solo al momento dell'attribuzione ai beneficiari.

È quest'ultima, infatti, la vicenda che segna il perfezionamento della fattispecie in quanto definisce l'arricchimento idoneo a rivelare la forza economica oggetto del tributo. Conseguentemente, i beni ed i diritti trasferiti al beneficiario non possono che essere quelli effettivamente oggetto di attribuzione, e non, invece, quelli inizialmente apportati in *trust*, come sostenuto dall'Agenzia delle entrate nella più volte già citata Circolare n. 34 del 2022, anche per evitare condotte elusive consistenti nella segregazione in *trust*, da parte del disponente non residente, di beni esistenti all'estero e successiva attribuzione dei beni esistenti in Italia da parte del *trustee* ai beneficiari residenti in Italia.

---

<sup>(30)</sup> Il riferimento è sempre alla Circolare 34/E del 2022.

<sup>(31)</sup> Per un approfondimento, si veda N.D. Latrofa, *Le imposte indirette e gli atti che interessano trust con elementi di transnazionalità*, in *Commentario alla Circolare 34/E*, M. Lupoi, T. Tassani (a cura di), cit., 159 ss.

5.1. - (Segue...) I “nuovi” requisiti di territorialità individuati dall’art. 2, comma 2-bis, TUS

Il d.lgs. n. 139/2024, tuttavia, ha meglio specificato quelli che sono i presupposti territoriali dell’imposta in discorso con riferimento ai *trust* e ai vincoli di destinazione. Il comma 2-*bis* dell’art. 2, invero, stabilisce ora la regola secondo la quale, qualora il disponente del *trust* sia residente in Italia «al momento della separazione patrimoniale», l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti (in Italia e all’estero) trasferiti ai beneficiari. Viceversa, ove il disponente non sia residente in Italia, l’imposta si applicherà soltanto in relazione ai beni e diritti trasferiti al beneficiario ed esistenti nel territorio dello Stato.

La norma, che come più volte già ribadito tende a replicare, in sostanza, il principio espresso nei primi due commi dell’art. 2 TUS, si pone, in parte, sulla scia dell’orientamento fatto proprio anche dall’Amministrazione finanziaria con la nota circolare n. 34/E del 2022<sup>(32)</sup>, ove – come già anticipato – era stato chiarito che il presupposto della residenza del dante causa andasse verificato all’atto dell’apporto dei beni in *trust*, in quanto momento, quest’ultimo, in cui si realizza l’effettivo “spossessionamento” da parte del disponente per effetto della segregazione patrimoniale.

Dubbi, invece, sorgono con riguardo al secondo presupposto della territorialità, ossia quello del luogo in cui si trovano i beni, operante nel caso in cui il disponente non sia residente in Italia al momento della segregazione patrimoniale. In altri termini, la novità normativa suscita talune incertezze con riguardo al momento in cui verificare l’esistenza in Italia dei beni trasferiti da un disponente non residente, in quanto non è chiaro se la localizzazione degli stessi debba essere verificata al momento della separazione patrimoniale, e quindi dell’apporto al *trust*, oppure in un momento diverso e successivo, quale quello del trasferimento al beneficiario.

Sul punto, la ricordata circolare n. 34/E del 2022 aveva affermato il principio secondo cui entrambi i presupposti di territorialità dovessero essere individuati con riferimento al momento dell’apporto, cosicché nel caso in cui il disponente non fosse residente in Italia al momento della segregazione patrimoniale, l’imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali doveva essere applicata limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato al momento della segregazione.

---

(32) Agenzia delle entrate, circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E.

La formulazione della nuova disposizione, però, non affronta espressamente tale fattispecie, limitandosi a stabilire che l'imposta sia dovuta limitatamente ai beni e diritti "trasferiti" al beneficiario. In linea al dato letterale della disposizione in esame, quindi, sembra opportuno attribuire rilievo al momento del "trasferimento" e non a quello dell'apporto, così da far confluire nel perimetro di applicazione dell'imposta quei beni non siti in Italia al momento della segregazione, ma ivi localizzati al momento dell'attribuzione<sup>(33)</sup>.

Di diverso avviso, invece, è parsa STEP (*Society of Trust and Estate Practitioners*), che, nel suo *paper* di recente pubblicazione<sup>(34)</sup>, ha supportato la tesi dell'applicabilità dell'imposta al momento dell'apporto anche ai soggetti non residenti (c.d. territorialità in entrata), valorizzando il tenore letterale del neo-introdotta art. 4-*bis* del TUS, il quale, prevedendo di assolvere l'imposta in ingresso, ha espressamente previsto che l'esercizio dell'opzione comporti un'anticipazione al momento dell'apporto di tutti i presupposti applicativi dell'imposta, senza nulla prevedere in materia di territorialità. Quest'ultima interpretazione prospettata, tuttavia, non pare pienamente condivisibile, atteso che l'esercizio dell'opzione della c.d. tassazione in entrata può essere ragionevolmente esercitabile sia dal disponente residente al momento della separazione patrimoniale sia dal disponente non residente (al momento della segregazione) ma limitatamente ai beni esistenti in Italia e apportati in *trust*. Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria<sup>(35)</sup>.

La norma non precisa altresì la regola applicabile per i *trust* testamentari, anche se non vi sono motivi per dubitare che quanto previsto dal comma 2-*bis* trovi comunque applicazione<sup>(36)</sup>, ma con riferimento al lu-

---

(33) In tal senso il Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 99-2024/T "Prime note sul d. lgs. N. 139/2024 – Modifiche in materia di trust" di Thomas Tassani.

(34) STEP, *Trust e regole di territorialità*, 25 marzo 2025.

(35) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 4 *bis* del TUS, tra cui l'esercizio dell'opzione da parte del disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, da parte del trustee per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione.

(36) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025 sono stati aggiornati il modello di dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, ed è stato specificato che in caso di *trust* testamentario, l'imposta è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali; tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell'imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione. In presenza di *trust* in cui i beneficiari non sono individuati, ma

go di residenza del disponente alla data di apertura della successione, e cioè a quella del decesso<sup>(37)</sup>.

Occorre notare, inoltre, come, ai fini della territorialità, non assuma in alcun modo rilievo sia la residenza del *trustee* sia quella del beneficiario.

È bene ricordare, infine, che il d.lgs. n. 139/2024 ha altresì integrato la previsione dell'articolo 55, comma 1-*bis* del TUS, che disponeva l'obbligo di registrazione in termine fisso anche per gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti dei beneficiari residenti nello Stato.

Come anticipato, non si tratta di un'autonoma regola di territorialità del tributo, ulteriore rispetto a quella dell'articolo 2, ma solo di uno specifico obbligo di registrazione. La norma, così come modificata dal decreto delegato, fa invece ora riferimento anche agli «atti di istituzione e di dotazione dei *trust* formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti». A tal proposito, si ritiene che, per ragioni di controllo e di

---

solo individuabili, l'imposta di successione viene determinata con applicazione dell'aliquota massima, senza tener conto delle franchigie. I beni ed i diritti conferiti in trust in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, fruiscono del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112, secondo cui sono esenti dall'imposta sulle successioni (se la data di apertura della successione non è antecedente al primo gennaio 2017). Il trust deve avere come finalità esclusiva l'assistenza ad uno o più disabili individuati. *“Nel caso in cui il trustee opti per il pagamento anticipato dell'imposta di successione, per la determinazione della stessa”* – specificano le istruzioni – *“non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell'attribuzione finale dei beni al beneficiario e quindi al momento dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dello stesso ... in caso di esercizio della suddetta opzione, la fruizione di esenzioni o agevolazioni è preclusa anche con riferimento al successivo momento del trasferimento dei beni al beneficiario”*. Condivisibili sono le critiche formulate da A. Vasapolli, *Trust, tassazione all'entrata penalizzata dalla dichiarazione di successione*, in *Norme e tributi plus*, del 17 marzo 2025 in merito alla preclusione per fruire dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 *ter* del TUS non solo in caso di esercizio dell'opzione della tassazione in entrata, ma anche con riferimento al successivo trasferimento dell'azienda, delle partecipazioni di controllo o di altre quote societarie ai beneficiari (coniuge o discendenti), in caso di esercizio della citata opzione.

<sup>(37)</sup> Nella risposta n. 90 dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, richiamando la circolare n. 34 del 2022, che, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, le formalità e le vulture catastali connesse agli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust al momento della costituzione del vincolo di destinazione scontano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre quelle effettuate per l'attribuzione di beni dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il suddetto principio generale è applicato anche quando la dotazione dei beni nel trust è avvenuta *mortis causa*, attraverso testamento con cui lo stesso disponente residente ha nominato quale erede universale il trust.

monitoraggio, sia ragionevole prevedere un obbligo di registrazione in Italia per i *trust* formati all'estero con beni e diritti esistenti all'estero e apportati dal disponente non residente, al momento della segregazione, ove i beneficiari del *trust* siano residenti in Italia. Resterebbe, invece, certamente confermato l'obbligo di registrazione nel caso in cui il disponente sia residente in Italia al momento della segregazione, a prescindere dalla localizzazione dei beni in Italia o all'estero, se i beneficiari sono residenti in Italia.

#### 6. - Doppia imposizione internazionale e profili convenzionali

Come è stato già anticipato, la circostanza che esistano differenti criteri di collegamento tra i vari Stati e che il patrimonio del disponente residente in Italia comprenda beni o diritti localizzati all'estero solleva un tema di doppia tassazione della ricchezza. Invero, poiché nei confronti del defunto/disponente residente si applica il principio dell'imposizione globale, la massa patrimoniale corre il rischio di essere assoggettata a imposta tanto in Italia, su tutti i beni e diritti ovunque esistenti, quanto all'estero, relativamente alle attività ivi situate<sup>(38)</sup>.

Tale eventualità viene risolta dall'ordinamento nazionale sulla base di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lett. b), del TUS [e art. 56, comma 5, TUS], secondo cui dall'imposta dovuta in Italia si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione [o della stessa donazione o liberalità] e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della quota d'imposta di successione o donazione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

A questo proposito, però, è bene ricordare come l'Italia abbia concluso un numero davvero esiguo di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, risultando in

---

<sup>(38)</sup> Si ricorda, a tal proposito, che, a partire dal 2003, ossia a seguito del caso *Barbier* (CGUE, 11 dicembre 2003, causa C-364/01), si è altresì sviluppata una giurisprudenza europea che, sebbene non raggiunga i livelli di altri tributi, si può definire significativa. Ad oggi, invero, la Corte di giustizia ha avuto l'occasione di pronunciare circa una ventina di sentenze, che hanno avuto quale elemento precipuo di attenzione i possibili contrasti delle discipline di volta in volta analizzate con l'art. 63 TFUE. Per un inquadramento dei casi decisi dalla Corte di giustizia si rinvia a G.M. Luchena Mozo, *An Analysis of ECJ Case Law on Discriminatory Cross-Border Inheritance Tax*, in *European Taxation*, 2017, 57, 5, 2011, 201 ss.; P. Linseis, *Impact of ECJ Case Law on the Harmonization of Inheritance and Gift Taxation in the European Union*, in *European Taxation*, 2024, 64, 5, 189 ss.

essere i soli trattati con Stati Uniti d'America<sup>(39)</sup>, Israele<sup>(40)</sup>, Grecia<sup>(41)</sup>, Francia<sup>(42)</sup>, Regno Unito<sup>(43)</sup>, Svezia<sup>(44)</sup> e Danimarca<sup>(45)</sup>.

Tali convenzioni, eccetto quella siglata con la Francia, sono state stipulate sulla base del Modello OCSE del 1966, che si occupava solo dell'imposta di successione e non di quella sulle donazioni e tale modello è stato revisionato solo nel 1982 e, da allora, è rimasto immutato.

Le convenzioni in essere – in particolare – mirano a ripartire la potestà impositiva «fra Stato della fonte e Stato della residenza a seconda del tipo di bene caduto in successione o donato», trovando, in linea di principio, applicazione alle successioni delle persone «domiciliate», al momento del trasferimento dei beni, in uno o in entrambi gli Stati contraenti. A tal fine, la definizione di persona domiciliata in uno Stato è riportata dalla stessa convenzione, secondo cui con tale espressione si designa la persona la cui successione o donazione sia assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, ad esclusione di coloro la cui successione e donazione è assoggettata a imposta soltanto per i beni ivi situati<sup>(46)</sup>.

Le singole convenzioni, tuttavia, presentano specifiche caratteristiche, cosicché occorre, di volta in volta, verificare quanto da esse disposto ai fini della tassazione dei singoli beni trasferiti. Ad esempio, la convenzione

---

<sup>(39)</sup> Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, firmata il 30 marzo 1955 e ratificata con l. 19 luglio 1956, n. 943, G.U. 25 agosto 1956, n. 212.

<sup>(40)</sup> Convenzione tra la Repubblica Italiana lo Stato d'Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni «*mortis causa*», firmata il 22 aprile 1968 e ratificata con l. 12 aprile 1973, n. 201, G.U. 17 maggio 1973, n. 1273.

<sup>(41)</sup> Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, firmata in data 13 febbraio 1964 e ratificata con l. 18 marzo 1968, n. 524, G.U. 24 maggio 1968, n. 131.

<sup>(42)</sup> Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, firmata il 20 dicembre 1990 e ratificata con l. 14 dicembre 1994, n. 708 (S.O. n. 170 alla G.U. 27 dicembre 1994, n. 301).

<sup>(43)</sup> Convenzione tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, firmata il 15 febbraio 1966 e ratificata con l. 9 agosto 1967, n. 793, G.U. 13 settembre 1967, n. 230.

<sup>(44)</sup> Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, firmata il 20 dicembre 1956 e ratificata con l. 13 marzo 1958, n. 280, G.U. 11 aprile 1958, n. 878 – S.O.

<sup>(45)</sup> Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata in data 10 marzo 1966 e ratificata con l. 18 marzo 1968, n. 649, G.U. 24 maggio 1968, n. 131.

<sup>(46)</sup> Si veda, in particolare, l'art. 4, comma 1, Convenzione Italia – Francia.

Italia – Stati Uniti d’America riconosce al *de cuius* che, al momento dell’apertura della successione, era cittadino italiano o domiciliato in Italia, la stessa franchigia prevista dalla legislazione americana per il *de cuius* ivi domiciliato<sup>(47)</sup>.

È il caso di evidenziare, però, come in mancanza di un’apposita convenzione e nonostante il riconoscimento del credito di imposta da parte dell’ordinamento italiano, le ipotesi di doppia imposizione possano far fatica a scomparire, laddove lo Stato estero preveda l’imponibilità anche in relazione ai beni situati in Italia. In altri termini, il problema della doppia imposizione residua, ragione per quale sarebbe opportuno riflettere sull’opportunità di un intervento da parte delle istituzioni europee, anche alla luce del Regolamento n. 650/2012<sup>(48)</sup>, teso ad introdurre norme uniformi di diritto internazionale privato nel campo successorio.

### 7. - *Considerazioni conclusive*

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2024 in relazione all’istituto del *trust* sono certamente da accogliere con favore, in quanto volte a sistematizzare una disciplina finora rimessa ad orientamenti di prassi e giurisprudenza.

Una modifica significativa è stata, per l’appunto, quella relativa ai presupposti territoriali dell’imposta di successione e donazione, ora meglio definiti nel comma 2-*bis* dell’art. 2 del TUS, che, coerentemente con le regole di territorialità previste dal medesimo art. 2 per gli altri trasferi-

---

(47) V. art. 4 della Convenzione Italia – Stati Uniti d’America.

(48) Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Questo regolamento – che non è stato sottoscritto da Danimarca, Irlanda e Regno Unito – è entrato in vigore il 5 luglio 2015 e si applica alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015, lasciando in vigore le norme della legge italiana sul diritto internazionale privato (l. n. 218 del 1995) per quanto riguarda gli aspetti non espressamente contemplati dalla normativa comunitaria. Per espressa previsione normativa, il Regolamento non si applica alla materia fiscale. Del resto, la sua base giuridica è da individuarsi esclusivamente nell’art. 81, par. 2, TFUE, facente parte del capitolo relativo alla “cooperazione giudiziaria in materia civile” e, per tale ragione, inidoneo a giustificare un collegamento, anche lato, con le disposizioni riguardanti la materia tributaria. Per un approfondimento, si vedano P. Franzina, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionale-privatistica europea delle successioni mortis causa*, in *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, P. Franzina, A. Leandro (a cura di), Milano, 2013, 1 ss.; A. Davì, *Introduzione al regolamento europeo sulle successioni*, Napoli, 2019, *passim*; F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2023, 321 ss.

menti a titolo gratuito, precisa che occorre aver riguardo alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale.

I fattori che possono incidere sulla territorialità, dunque, sono due: la residenza del disponente ed il luogo in cui si trovano i beni, mentre mai rileva la residenza del beneficiario, pur essendo colui che incrementa una nuova ricchezza per via dell'attribuzione gratuita indiretta. Non può nascondersi che quest'ultima è una anomalia del sistema che contrasta con la natura dell'imposta di successione e donazione quale imposta sull'arricchimento dell'avente causa.

Come si è tentato di evidenziare nel corso dell'elaborato, però, la novità normativa suscita al contempo talune incertezze con riguardo ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/E del 2022, nella parte in cui è stato affermato che, qualora il disponente non sia residente in Italia al momento della segregazione patrimoniale, l'imposta di successione e donazione deve essere applicata limitatamente ai beni e diritti ivi esistenti al momento dell'apporto.

Il citato comma 2-*bis* dell'art. 2 del TUS stabilisce, invece, che in caso di disponente non residente l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato e "trasferiti" al beneficiario, di talché sorge il dubbio se i chiarimenti resi nella citata circolare debbano intendersi o meno superati a decorrere dal 1° gennaio 2025. È ragionevole, a tal riguardo, che il dubbio venga sciolto in senso positivo, ma, per ragioni di certezza impositiva e chiarezza, sarebbe auspicabile che anche l'Amministrazione finanziaria renda noto il suo convincimento.

Tra gli ulteriori elementi di novità introdotti dal decreto delegato, occorre giusto ricordare altresì quelli che gravitano attorno alla imposizione degli apporti in *trust* ed alle relative devoluzioni ai beneficiari, atteso che all'ordinario regime di tassazione al momento dell'attribuzione dei beni e diritti ai beneficiari (c.d. "tassazione in uscita"), che traduce in norma un consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi, si affianca ora la facoltà di applicare l'imposta all'atto del conferimento (c.d. "tassazione in entrata")<sup>(49)</sup>. È ragionevole ritenere che l'esercizio dell'opzione della c.d. tassazione in entrata possa essere esercitabile sia dal disponente residente al momento della separazione patrimoniale sia dal disponente non residente (al momento della segregazione) ma limitatamente ai beni esistenti in Italia e apportati in *trust*.

---

<sup>(49)</sup> Per un primo commento A. Vasapolli, *Tassazione all'entrata del trust anche senza pagamento d'imposta*, in *Sole 24 Ore*, 22 aprile 2024; T. Tassani, *Il trust nel decreto di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., 936 ss.

In particolare, con specifico riguardo al momento impositivo, il nuovo art. 4-*bis* del TUS dispone che, per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta si applichi al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, i quali sono tenuti ad autoliquidare l'imposta, denunciando il trasferimento a proprio favore, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Anche qui, la norma, che prevede, per la prima volta, un obbligo di denuncia a carico dei beneficiari del trasferimento è da cogliere certamente con favore, ma solleva talune perplessità con riguardo ad eventuali atti non soggetti a registrazione (si pensi, ad esempio, ad un'attribuzione effettuata tramite bonifico bancario). Invero, non è chiaro se l'obbligo di denuncia a carico del beneficiario sussista ogniqualvolta vi sia un trasferimento in suo favore (qualunque ne sia la forma), ovvero solo quando il trasferimento risulti da un atto soggetto a registrazione.

A tal proposito, pare coerente con lo stesso richiamo all'art. 19 del d.p.r. n. 131/1986 non ritenere sussistente alcun obbligo di registrazione nel caso in cui il trasferimento avvenga con atto non formale, così da allineare la posizione del beneficiario di un *trust* a quella di un soggetto beneficiario di una liberalità indiretta derivante da un atto non formale (qual è, ad esempio, il bonifico bancario), rispetto al quale, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità<sup>(50)</sup>, non sussiste alcun obbligo di denuncia, ma solo un onere di registrazione volontaria.

L'auspicio, ad ogni modo, è che questi aspetti vengano chiariti nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, cui la norma rinvia per dare attuazione alla previsione di legge.

GIUSEPPE CORASANITI  
*Università degli studi di Brescia*

---

<sup>(50)</sup> Cfr. Cass. civ., 20 marzo 2024, n. 7442.

